



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio di Presidenza

IL PRESIDENTE

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” ed in particolare l'art.83 sulle “*nuove misure in tema di giustizia civile, penale, tributaria e militare*”;

richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi di questa Presidenza del 23 febbraio, del 5 marzo 2020 e del 20 marzo 2020;

visto il disposto dell'art. 36 del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 che ha prorogato fino all'11 maggio 2020 il termine di sospensione *ex lege* dei processi avanti alle Commissioni Tributarie (periodo già fissato dal 9 marzo al 15 aprile 2020), disponendo il rinvio di ufficio dei procedimenti a data successiva, salve le urgenze;

ritenuto che nel periodo di sospensione non potranno essere tenute udienze ad eccezione dei procedimenti cautelari e delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe arrecare grave pregiudizio secondo la valutazione di indifferibilità rimessa al Presidente di Sezione cui il fascicolo è assegnato

atteso che fino al 30 giugno 2020 andranno adottate le misure più idonee tra quelle indicate nel comma 7 dell'art.83 DL 18/20 per assicurare le finalità di cui al comma 6 dell'art.83 del DL 18/2020;

tenuto conto della necessità di contemperare le esigenze di salute (che impongono di evitare e il più possibile assembramenti e spostamento di persone sul territorio) con quelle di funzionamento della giustizia tributaria;

rilevato che le modalità di svolgimento delle udienze che paiono più confacenti allo scopo sono quelle indicate nelle lettere f) ed h) del par.7 dell'art.83 DL 18/2020 con precedenza della trattazione scritta mancando al momento protocolli ufficiali e programmi di collegamento da remoto fruibili dalla generalità degli utenti della giustizia tributaria;

ritenuto che allo stato lo schema processuale cartolare risulta quello più consono al processo tributario essenzialmente documentale ed è preferito dai giudici tributari interpellati al riguardo;

ADOTTA

le seguenti linee guida per la trattazione degli affari giudiziari e dei processi tributari che rimarranno in vigore per il solo periodo emergenziale e comunque sino e non oltre il 30 giugno 2020 o altra data anteriore o posteriore che il legislatore dovesse indicare in futuri provvedimenti di legislazione primaria:

- 1) tutte le udienze andranno rinviate di ufficio (escluse quelle che rivestono carattere di indifferibilità e urgenza) a data successiva all' 11 maggio 2020, nel rispetto dei termini processuali da ricalcolare secondo il disposto dell'art.83 n.2 del DL 18/2020;
- 2) i rinvii delle udienze dovranno essere disposti in modo graduale, tale da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale, eventualmente prevedendo, se del caso, anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti nella finalità di contenere e riassorbire i differimenti;
- 3) andrà preferita la trattazione scritta *ex art. 83 comma 7, lett. h), DL 18/2020*. Allo scopo, con decreto del Presidente di sezione comunicato alle parti ,verrà assegnato un termine di 10 giorni ,antecedente l'udienza fissata, per il deposito telematico di note conclusive che potranno sviluppare i punti salienti delle argomentazioni orali, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, e dovranno contenere l'espressa indicazione di assentire alla trattazione scritta con rinuncia a comparire avanti al collegio.
- 4) va considerata tacitamente assentita la modalità scritta di trattazione qualora le parti non depositino nel termine assegnato espressa e motivata richiesta di trattazione dell'udienza con modalità diversa da quella scritta. In tal caso il Presidente di Sezione - valutata la giustificazione e verificata la compatibilità della richiesta con la situazione emergenziale e/o con gli strumenti tecnici a disposizione della Segreteria e dei componenti del Collegio per la celebrazione dell'udienza in teleconferenza senza rischio di compromettere il contraddittorio e l'effettiva presenza dei partecipanti (art. 83 comma 7, lett. f), DL 18/2020)- fisserà nuova data d'udienza con le modalità richieste oppure con le già previste modalità scritte;
- 5) fino al giorno precedente all'udienza potranno essere depositate -sempre in via telematica -dichiarazioni e documenti che si sarebbero potuti produrre durante la discussione orale, ferme le preclusioni di rito;
- 6) in caso di trattazione scritta, verrà dato atto nel verbale di udienza delle formalità di trattazione e delle note e dei documenti pervenuti con le anzidette modalità;
- 7) allo scopo di adeguarsi alle linee guida espresse dal Governo in tema di contenimento del contagio e quindi di evitare situazioni di prossimità tra i magistrati, le camere di consiglio dovranno tenersi con collegamenti da remoto. Il luogo di adozione del provvedimento sarà quello in cui materialmente si trova il Presidente del collegio;

- 8) il Presidente del collegio redigerà il verbale di udienza personalmente ovvero avvalendosi del segretario tramite collegamento telematico o telefonico;
- 9) i provvedimenti (sentenze ed ordinanze) firmate dal relatore e/o dal Presidente potranno essere trasmessi con scansione digitale via PEC alla Segreteria per l'inserimento nel Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT), ferma la conservazione dell'originale che verrà depositato in un momento successivo.

Il presente provvedimento sia trasmesso a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali del Veneto, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nei rispettivi siti internet, nonché a cura delle singole segreterie delle Commissioni Tributarie Provinciali, a tutti gli Ordini Professionali del Veneto.

Venezia, 10 aprile 2020

Il Presidente
Dr. Massimo Scuffi*

() firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n°39/93*